COMUNE DI PIMONTE
Provincia di Napoli
-.-.-.-.-

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI AI SENSI DELL'ART. 12 L. 241/90

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29.03.1999
Ripubblicato all'albo pretorio dal 03.05.1999 al 18.05.1999
Modificato con deliberazione consiliare n. 32 dell'11.09.2000
Modificato con deliberazione consiliare n. 27 del 22.07.2004
Ripubblicato all'albo pretorio dal 09.08.2004 al 24.08.2004
Modificato con deliberazione consiliare n. 9 del 31.05.2205
Ripubblicato all'albo pretorio dal 17.06.2005 al 02.07.2005

INDICE

Articolo	D E S C R I Z I O N E
	CAPO I - NORME GENERALI
1	Oggetto del regolamento
2	Obiettivi e definizioni
	CAPO II - CONCESSIONI DI SOVVENZIONI
3	Soggetti beneficiari delle sovvenzioni
4	Scopo delle sovvenzioni
5	Carattere delle sovvenzioni
6	Procedura per l'assegnazione delle sovvenzioni
7	Somministrazione delle sovvenzioni
	CAPO III – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
8	Soggetti beneficiari dei contributi
9	Scopo dei contributi
10	Carattere dei contributi
11	Procedura per l'assegnazione di contributi
12	Liquidazione dei contributi
	CAPO IV – CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI
13	Finalità della concessione di sussidi ed ausili finanziari
14	Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili finanziari
15	Procedura per l'assegnazione dei sussidi ed ausili finanziari
16	Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari
17	Determinazione della misura di sussidi ed ausili finanziari
18	Elenco comunale indigenti
19	Modalità per l'iscrizione nell'elenco degli indigenti
20	Tipologia e modalità di assistenza a favore degli indigenti
21	Rimborso quota di partecipazione alla spesa sanitaria
22	Servizio soggiorno-vacanza
23	Attività sociali per il reinserimento dell'anziano
24	Assistenza scolastica minori a regime semiconvittuale o convittuale
25	Intervento a favore di portatori di handicap
	CAPO V – ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
26	Soggetti beneficiari di vantaggi economici
27	Scopo della concessione di vantaggi economici
28	Natura del vantaggio economico
29	Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale
30	Godimento del campo sportivo comunale
31	Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

	CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI
32	Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati
33	Leggi e atti regolamentari
34	Pubblicità del regolamento
35	Individuazione delle unità organizzative
36	Entrata in vigore

CAPO I
NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:

ai sensi dell'art.12 della legge 12/8/1990 n.241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche ed enti pubblici e privati, previsti dagli artt. 22 e segg. del D.P.R. 616/77 e dalle altre leggi nazionali e regionali che dettano norme in materia di assistenza e di beneficenza pubblica.

Art. 2 – Obiettivi e definizioni

1. Il Comune di Pimonte, attraverso l'Ufficio Servizi Sociali, esercita le funzioni amministrative relative alla materia di assistenza e beneficenza pubblica, concernente tutte le attività che attendono al quadro della sicurezza sociale e precisamente:
   a. " *la concessione di sovvenzioni"*- finanziamento totale o parziale di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, aventi rilevante entità - ;
   b. "*la concessione di contributi"* – corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, etc. -;
   c. *"la concessione di sussidi ed ausili finanziari"* – erogazione di adeguati interventi di carattere economico, sia in denaro che in natura, al fine di rimuovere le cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall'art. 38 della Cost. - ;
   d. "l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone, enti pubblici e privati, associazioni, comitati, etc." – fruizione di un bene di proprietà del Comune o della fornitura di un servizio senza corrispettivo. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le collaborazioni e i patrocini con o senza concessioni in denaro.

CAPO II
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI

Art. 3 – Soggetti beneficiari delle sovvenzioni

1. Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo:
   a. le persone fisiche;
   b. le persone giuridiche;
   c. le associazioni, i gruppi, i comitati etc. non aventi personalità giuridica.

Art. 4 – Scopo delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse e rivestono una rilevante importanza sociale.

2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati, come ad esempio: l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, lotta alla tossicodipendenza, assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap, attività di educazione fisica e sportiva, culturali e tempo libero, religiose, scolastiche, etc.

Art. 5 – Carattere delle sovvenzioni

1. Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere straordinario e continuativo.
   a) straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri.
   b) continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.

Art. 6 - Procedura per la concessione di sovvenzioni

1. La richiesta per le concessioni di sovvenzioni, dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:
   a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
   b) la descrizione dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;
   c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
   d) l'attestazione che l'intervento da sostenere persegua fini di pubblico interesse, con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
   e) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente;
2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.
   Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1 della legge n. 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo;
3. Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività di interesse pubblico e siano rispettate le norme contenute nel presente regolamento

   - con deliberazione della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
   - con deliberazione del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;
   - con determinazione del Responsabile di Area qualora la concessione di contributi sia stata già prevista nella relazione previsionale e programmatica;

4. Saranno favorite le iniziative eventualmente o precedentemente concordate con l'Ente;
5. Le sovvenzioni potranno essere concesse mediante finanziamento totale o parziale, così come previsto dall'art. 2;

Art.7 – Liquidazione delle sovvenzioni

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile dell'area affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione fiscale comprovante la realizzazione del programma o

dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali;
2. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa;
3. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.

CAPO III
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

Art. 8 – Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo2, comma 2, lettera b):
   a) le persone fisiche;
   b) le persone giuridiche;
   c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., non aventi personalità giuridica, che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.

Art. 9 – Scopo dei contributi

1. La concessione di contributi è subordinata al perseguimento di un pubblico interesse ed una rilevante importanza sociale.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Comitati ed anche privati, come ad esempio: l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, lotta alla tossicodipendenza, assistenza scolastica agli alunni portatori di handicap, attività di educazione fisica e sportiva, culturali e tempo libero, religiose, scolastiche , etc.

Art. 10 – Carattere dei contributi

1. Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
   a) straordinario: in caso di intervento "*una tantum";*
   b) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.

Art. 11 - Procedura per la concessione di contributi

1. La richiesta per le concessioni di contributi, dovrà essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello cui la medesima si riferisce e dovrà indicare:
   a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare nei confronti dei terzi la rappresentanza del soggetto richiedente, ad eccezione dei casi in cui questi dati siano già in possesso dell'Ente;
   b) la descrizione dell'iniziativa o del programma di iniziative per le quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione;

c) il piano finanziario dell'iniziativa o del programma di iniziative ripartito nelle voci di entrata e spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati;
d) l'attestazione che l'intervento da sostenere persegua fini di pubblico interesse, con l'indicazione degli obiettivi che si intendono realizzare;
e) una sintesi delle attività realizzate nell'anno precedente;

2. La suddetta richiesta dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenuta.

Nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art.1, della legge n. 241/90 il Comune, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata nel presente articolo;

3. Le richieste di cui al comma 1 potranno essere accolte dal Comune, una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività di interesse pubblico e siano rispettate le norme contenute nel presente regolamento

   - con deliberazione della Giunta Comunale, quando sono oggetto d'un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;
   - con deliberazione del Consiglio Comunale, quando siano oggetto di convenzione, costituenti impegno anche per gli esercizi futuri;
   - con determinazione del Responsabile di Area qualora la concessione di contributi sia stata già prevista nella relazione previsionale e programmatica;

4. Saranno favorite le iniziative eventualmente o precedentemente concordate con l'Ente;
5. I contributi potranno essere concessi nella percentuale massima del 75 % della spesa prevista e successivamente rendicontata.
6. Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati all'art.8 operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi, etc. che, pur non avendo sede nel territorio Comunale, svolgano la loro attività anche nell'interesse della popolazione residente;
7. Al fine di realizzare singole iniziative nei settori di attività di interesse pubblico, è consentita la presentazione di domande di contributo di modesta entità fino a € 1.250,00 anche durante l'anno.

Art. 12 – Liquidazione contributi

1. La liquidazione delle somme concesse dall'Amministrazione Comunale avverrà con successiva determinazione del Responsabile dell'area affidatario del budget, previa presentazione di idonea rendicontazione e/o documentazione fiscale comprovante la realizzazione del programma o dell'iniziativa presentati ed il rispetto delle condizioni eventualmente poste dalla deliberazione di concessione, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante della persona giuridica od Associazione, che si assumerà la piena responsabilità del relativo contenuto e delle risultanze finali;
2. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa;
3. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.

CAPO IV
Concessione di sussidi ed ausili finanziari

Art. 13 - Attribuzione di vantaggi economici e distribuzione di materiali promozionali

1. Con gli interventi di cui al presente capo, il Comune intende evitare una risposta frammentaria meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza. Ogni intervento, pertanto, dovrà concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.

2. La stessa disciplina sarà osservata nell' esercizio delle funzioni attribuite con l' art.19, comma l, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché per le attività relative all'assistenza economica in favore di famiglie bisognose delle vittime del delitto e l'assistenza post-penitenziale e detenuti.

Art. 14 - Soggetti beneficiari dei sussidi ed ausili

1. Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari:
   a) le persone residenti in questo Comune;
   b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
   c) gli stranieri e gli apolidi;
2. Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma l, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Art. 15 - Procedure per l'assegnazione dei sussidi ed ausili finanziari

1. La concessione di sussidi ed ausili finanziari. di cui all'art.2, lettera c), è disposta, nei limiti delle relative somme stanziate in bilancio, dal Responsabile dell'area affidatario del budget.
2. I sussidi, sempre a tempo determinato, sono concessi in forma periodica a favore degli iscritti nell'albo comunale indigenti.
3. Gli ausili finanziari hanno carattere straordinario e sono concessi in un'unica soluzione e sono erogati su domanda dell'interessato o su proposta del Servizio Sociale.

Art. 16 - Liquidazione delle somme per sussidi ed ausili finanziari

1. La liquidazione degli ausili finanziari, avverrà sulla base di apposita relazione socio ambientale del Servizio Sociale.

Art. 17 – Determinazione della misura di sussidi ed ausili finanziari

1. Gli importi dei sussidi ed ausili finanziari sono determinati nelle seguenti misure massime:
   - sussidi € 2.500,00 annui;
   - ausili finanziari € 1.000,00.

Art. 18 – Elenco comunale degli indigenti.

1. E' istituito nel Comune di Pimonte un " Elenco Comunale degli Indigenti". Tale elenco viene approvato dalla Giunta Comunale entro il trenta gennaio di ogni anno e pubblicato all'Albo pretorio del comune per quindici giorni.
2. Per l'iscrizione in tale elenco è ammessa la presentazione di ricorso, opportunamente motivato, alla Giunta Comunale entro quindici giorni dalla pubblicazione. La Giunta Comunale, esaminate le eventuali istanze di ricorso, provvede alla determinazione definitiva dell'elenco di cui sopra.
3. L'Amministrazione comunale, entro il cinque di gennaio di ogni anno, provvederà ad avvisare, mediante avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio, con l'aggiunta eventualmente di manifesti, la popolazione residente indicando nello stesso le modalità di presentazione dell'istanza ed i documenti da produrre a corredo per l'accertamento dello stato di indigenza.

Art. 19 – Modalità per l'iscrizione nell'elenco degli indigenti.

1. Le domande dovranno essere prodotte, mediante dichiarazione ex art. 2 legge n. 15/1968 . come modificato dalle leggi n. 127/97 e 191/98, dagli interessati all'Ufficio Servizio Sociale, in ~. carta semplice (o su apposito modello predisposto dall'ufficio stesso) e dovranno contenere, oltre alle esatte generalità il codice fiscale e le notizie sulla composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo, nonché l'indicazione dei beni immobili, eventualmente posseduti, con specificazione se la casa di abitazione è in proprietà o in locazione, il possesso di autoveicoli e motoveicoli, stato di disoccupazione, attività di lavoro espletato anche saltuariamente ed eventuali redditi da capitale.
2. L'Ufficio Servizio Sociale provvede all'istruttoria delle istanze, corredando le stesse di apposite relazioni socio-ambientali redatte di concerto con l'Ufficio di Polizia Municipale.
3. I richiedenti hanno facoltà inoltre di allegare tutti quei documenti ritenuti utili ai fini di una corretta valutazione dell'istanza da parte della Giunta Comunale.
4. I parametri di valutazione per la definizione dello stato di indigenza devono riferirsi:
a) al reddito complessivo del nucleo familiare;
b) alla composizione del nucleo familiare;
c) al reddito pro capite di ogni componente il nucleo familiare che non può essere superiore ad Euro 1.032, 91 così determinato:
reddito pro capite = reddito complessivo: numero dei componenti del nucleo familiare.

Art. 20- Tipologia e modalità di assistenza a favore degli indigenti

1. I soggetti iscritti nell' elenco comunale degli indigenti possono usufruire:
- erogazione sussidio;
- concessione di beni (fornitura di indumenti, generi alimentari, prodotti per la pulizia della persona e della casa, combustibile al riscaldamento, materiale didattico, etc.);
- rimborso quota di partecipazione alla spesa sanitaria.

2. Il rimborso della quota di partecipazione alla spesa sanitaria è ammesso nei confronti dei cittadini residenti, che non hanno diritto all'esenzione dal pagamento di tale spesa, in attuazione della vigente normativa in materia.

3. Tale contributo è erogato all'iscritto nell'elenco comunale degli indigenti e per il suo nucleo familiare risultante da certificazione anagrafica, per un importo annuale complessivo massimo di € 258,23.

4. Per la concessione di detto contributo, i richiedenti dovranno allegare all'istanza la fotocopia della prescrizione medica contenente in calce l'attestazione della farmacia che ha riscosso il ticket con allegato scontrino fiscale.

5. Si procederà ad esaminare le istanze con scadenza semestrale ed in relazione ai fondi disponibili.

Art. 21 – Rimborso quota di partecipazione alla spesa sanitaria e contributi per la riabilitazione non coperte in tutte o in parte dal S.S.N.

1. Il rimborso della spesa sanitaria, in relazione alle risorse di bilancio, potrà essere riconosciuto a favore di quei soggetti che a causa di gravi e prolungate malattie devono sopportare oneri per l'acquisto di medicinali, protesi, prodotti per l'alimentazione particolare, non a carico del S.S.N.

2. Tale intervento è ammissibile nei confronti dei seguenti:

a) anziani di età superiore a 65 anni;

b) a persone con invalidità riconosciuta superiore al 74% se invalidi civili o con pensione di invalidità;

c) a persona con procedura in corso per il riconoscimento dell'invalidità dichiarata inabile al lavoro dal medico di base;

d) altri soggetti affetti da gravi patologie acute incidenti sulle capacità lavorative e reddituali del soggetto e che abbiano, anche carattere transitorio.

3. L'intervento di cui al presente articolo potrà comprendere anche il rimborso spesa di trasporto, per terapie da effettuarsi in centri distanti da Pimonte almeno Km 305.

4. Il rimborso è limitato, nel caso di uso dell'automezzo proprio a 1/8 del prezzo della benzina super per ogni chilometro.

5. L'intervento per i soggetti di cui alle lettere a) b) c) e d) potrà essere erogato solo in presenza di situazioni di un particolare disagio economico. E' ritenuto condizione di disagio economico il soggetto appartenente al nucleo familiare che non supera il seguente limite di reddito annuo, determinato da seguente valore:

a) nucleo di due componenti: l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 21.500,00.)Per i nuclei familiari costituiti da un numero di componenti diverso da due si tiene conto dei valori della scala di equivalenza di cui alla tabella 2 allegata al D. Lgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, applicando la formula di cui all'allegato A al D.M. 21.12.2000, n. 452).

Art. 22 – Servizio soggiorno-vacanza

1. Il servizio ha lo scopo di consentire ad anziani, in discrete condizioni di salute, di usufruire di periodi di soggiorno climatico (montagna - mare - laghi - etc.) durante il periodo primavera, estate, autunno.

2. Il servizio suddetto può essere rivolto anche a favore di minori, quale momento integrativo del processo educativo. Di nonna detto servizio verrà attuato nel quadro di una politica unitaria e interdisciplinare delle attività, coinvolgendo gli organismi delle scuole, sportivi e culturali.

3. Il servizio per le vacanze di anziani e minori è teso a realizzare e consolidare processi di socializzazione, riabilitazione fisica e psichica e a creare occasioni di svago.

4. Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni e i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

5. L'agevolazione del soggiorno vacanze a favore degli anziani e minori è concessa entro determinati limiti di età e di reddito. Per gli anziani l'età minima in genere è quella di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini. Per i minori l'età minima deve essere di anni 6, la massima 18.

6. Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai partecipato alle vacanze.

7. Le domande, da presentare, ai sensi dell'art. 2 della legge 15/68, dovranno contenere le indicazioni relative al reddito, e composizione del nucleo familiare e dovrà essere corredata dal certificato medico che attesti lo stato di salute psico-fisico.

Art. 23 – Attività sociali per il reinserimento dell'anziano

1.Al fine di evitare il rischio di emarginazione e il senso di frustrazione e di inutilità che spesso accompagna gli anziani dopo la messa in pensione, possono essere adottate iniziative tese a reinserire l'anziano stesso in modeste attività che servono ad occuparlo parzialmente durante la giornata, dietro corrispettivo di modesti compensi.

2.Ogni anno l'iniziativa dovrà essere convenientemente pubblicizzata mediante avvisi pubblici, nei quali dovranno essere chiaramente indicate le condizioni ed i requisiti necessari per poter usufruire del servizio.

3. L'intervento occupazionale a favore degli anziani è concesso entro determinati limiti di età e di redditi. L'età minima richiesta è di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini. Il reddito annuo massimo personale non deve superare, di norma, quello derivante da pensione integrata al minimo.

4.Le attività da svolgere da parte degli anziani sono quelle di tipo sussidiario ad alcuni servizi comunali quali:

- piccoli lavori di giardinaggio e di sistemazione aree a verde.
- Servizio di vigilanza scolastica (elementare materna e medie).
- Servizio di custodia a servizi sociali pubblici.

5.L'intervento occupazionale non deve impegnare l'anziano entro il limite massimo di 3 ore giornaliere. Il compenso giornaliero è fissato nei limiti di un minimo di € 5,16 ad un massimo di € 10,33 lorde.

6. Qualora non fosse possibile accogliere tutte le domande, potrà essere fatta una graduatoria, con privilegio per le persone con il reddito più basso, senza figli, e a parità di condizioni, nell'ultima fascia, per quelle che non hanno mai usufruito del servizio occupazionale.

8. Le domande, da presentarsi preferibilmente su modello pre-stampato, per facilità di compilazione, sottoscritte, ai sensi dell'art. 2 della legge 15/68, dovranno contenere la situazione relativa alla composizione del nucleo familiare e la situazione reddituale riferita all'anno

precedente ed essere corredata dal certificato medico che attesti lo stato di salute psico-fisico.

Art. 24 – Assistenza scolastica minori a regime semiconvittuale o convittuale

1. Sono assistiti con affidamento presso istituti socio-educativi a spesa dell'Amministrazione i minori, dagli anni 3 agli anni 15, residenti in questo Comune, che versano in stato di bisogno, individuati in base ai seguenti principi:

- minori i cui genitori esercitano un'attività non sufficiente a soddisfare le esigenze della famiglia;
- minori di divorziati o separati, anche di fatto, il cui genitore affidatario versa nelle condizioni economiche previste dal comma precedente;
- figli di detenuti che devono scontare una pena non inferiore ad un anno;
- figli di ex-detenuti fino all'anno successivo alla scarcerazione;
- minori che presentino caratteri di disadattamento e/o devianza e la cui permanenza in famiglia
- aggravi tali note di comportamento;
- minori che vivono in un ambiente deleterio alla loro formazione socio-educativa;
- minori affidati dal Tribunale al Servizio Sociale;
- minori il cui genitore o genitrice sia ricoverato presso una casa di cura o ospedale per un periodo indefinito, sempre che sussistano i presupposti di disagio economico.

Art. 25 – Interventi a favore di portatori di handicap

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo economico quei cittadini portatori di handicap fisici, psichici e/o sensoriali con capacità di deambulazione ridotta, tale da impedire loro di spostarsi autonomamente e che si avvalgono, per motivi di cura-lavoro o studio, di automezzo proprio o di terzi.
2 Per l'accompagnamento è riconosciuto un contributo forfettario pari ad un quinto (1/5) del prezzo della benzina Super per ogni Km. percorso.
3. Il contributo potrà essere richiesto solo per la percorrenza di distanza superiore a Km. 8 (otto) e per un massimo di 20 (venti) giornalieri.
4. Il contributo sarà corrisposto su richiesta dell'interessato e sarà liquidato con cadenza trimestrale. Non possono usufruire di tale contributo le persone portatrici di handicap che beneficiano di indennità di accompagnamento di cui alla Legge 18/80, ovvero di indennità di frequenza di cui alla Legge 289/90.
5.La documentazione da produrre per l'apertura della pratica è la seguente:
a) istanza in carta semplice;
b) decreto di invalidità in copia autentica;
c) certificazione rilasciata dal centro di riabilitazione e/o dall'Istituto scolastico attestante i giorni di effettiva presenza;
d) Autocertificazione attestante il tipo e la targa dell'automezzo usato per il periodo cui si riferisce il trasporto, la composizione del nucleo familiare, reddito del nucleo. Il reddito del nucleo non deve superare l'importo mensile di € 629,30, (corrispondenti al limite di reddito preso a riferimento dall'INPS per la concessione della pensione sociale al coniuge automaticamente rivalutato annualmente, il tetto massimo di somma erogabile mensilmente per i contributi continuativi e su progetto) aumentato di € 103,29 per ogni altro minore e per ogni altro componente a carico.

CAPO V

ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 26 – Soggetti beneficiari di vantaggi economici.

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, lettera d):

a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) le associazioni, i gruppi, i comitati, etc non aventi personalità giuridica;

Art. 27 – Scopo della concessione di vantaggi economici

1. I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
2. Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Art. 28 – Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:

a) al godimento di un bene comunale mediante: la concessione di locali di proprietà comunale a titolo gratuito; la concessione di sale comunali o locali comunali per conferenze, convegni, incontri etc. a titolo gratuito; la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale a titolo gratuito;
b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata: trasporto scolastico; mensa scolastica; attività sportive gestite dal Comune.

Art. 29 – Procedure per ottenere il godimento di un bene comunale

1. Per beneficiare del godimento di un bene comunale, gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
    a) motivo della richiesta;
    b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;
    c) per le persone giuridiche l'elenco degli amministratori;
    d) per le associazioni, gruppi, comitati gli scopi istitutivi.
2. La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione previa istruttoria della richiesta da parte del Servizio Sociale e potrà essere revocata in qualsiasi momento.
3. la stessa deliberazione dovrà indicare gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
4. gli usi non occasionali del bene dovranno essere disciplinati da apposita convenzione.

Art. 30 – Godimento del campo sportivo comunale

1. La concessione in uso del campo sportivo è subordinata alle seguenti condizioni:
   a) per ogni incontro di calcio, la concessione dovrà essere contenuta nel limite massimo di durata di ore due e quindici minuti;

2. E' attribuita all'Associazione Polisportiva "Pimonte" la concessione gratuita per l'uso del campo sportivo comunale per le dispute delle gare di calcio e gli allenamenti infrasettimanali della locale squadra di calcio denominata "Pimonte".
3. La concessione per l'uso del campo sportivo da parte della Polisportiva Pimonte, dovrà essere disciplinata da apposita convenzione, contenente la specifica indicazione dei giorni e orari di utilizzazione del campo sportivo, che potrà prevedere anche eventuali corrispettivi a parziale copertura dei costi di gestione.

Art. 31 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

1. La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina negli atti relativi all'approvazione delle tariffe.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 – Interventi per conto dello Stato, di altri Enti o di privati

1. Quando l'onere degli interventi è a carico dello stato, o di altri Enti o di privati, in assenza di diversa disposizione di questi ultimi, troveranno applicazione le norme di cui al presente regolamento.

Art. 33 – Leggi ed atti regolamentari

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili: le norme e regolamenti vigenti in materia, le leggi regionali e norme relative ai regolamenti comunali speciali.

Art. 34 – Pubblicità del regolamento

1.Copia del presente regolamento, a norma della legge 27 dicembre, 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti i capigruppi dei partiti presenti nel consiglio comunale, il comando della stazione carabinieri di Pimonte, i funzionari comunali cui è affidato il servizio, nonché l'ufficio di polizia municipale.

Art. 35 – Individuazione delle unità organizzative

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'unità organizzativa competente e responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, degli interventi previsti nel presente regolamento, designata per i procedimenti amministrativi di questo Ente, è l'Ufficio servizio Sociale di questo Comune.

Art. 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.